



Città di Castelvetro
Selinunte
DIREZIONE VII – Urbanistica - Edilizia - Attività Produttive
*U.O. – Edilizia privata, Edilizia cimiteriale, Lottizzazioni residenziali,
Attività economiche ed agricole, Sportello Unico per le attività produttive e
l'Edilizia (S.U.A.P.E.)*

Determina SUAPE n° 79 del 13.11.2019

All'impresa **VAIANA Giuseppe**
Via Mattarella s.n. angolo Via Alerdi
91022 Castelvetro (TP)

OGGETTO: Provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. - art.19, comma 3. L.241/90 e s.m.i.-

Il Responsabile del SUAPE

Vista la SCIA telematica presentata al protocollo SUAP al n. 3465/SUPRO in data 24.04.2018 dal sig. Vaiana Giuseppe, nato [REDACTED] ed ivi res. Via E. Maiorana s.n., in qualità di titolare impresa richiedente [REDACTED] per la notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art.6 del Reg. CE n. 852/2004 relativa all'attività di commercio al dettaglio di vicinato con sede attività nei locali siti a Castelvetro in Via Mattarella angolo Via Alerdi;

Vista la pratica di cui all'autorizzazione amministrativa n. 1213 del 04.04.1985 per l'esercizio di commercio al dettaglio;

Visto il provvedimento n. 31 del 26.07.2017 dell'ASP di Trapani dalla quale è risultato che l'attività risulta mancante di registrazione sanitaria;

Vista la diffida all'esercizio dell'attività, prot.gen. 3356 del 25.01.2018, se non dopo la regolarizzazione della stessa;

Vista la Determina, n. 20 del 04.02.2019, di rigetto della Segnalazione Certificata di Agibilità prot.gen. 19252 del 23.04.2018 presentata per i locali di che trattasi ai sensi dell'art. 24 del DPR 380/2001;

Visto che dall'istruttoria del procedimento di controllo avviato sulla base della SCIA presentata è stata rilevata la carenza dei sottoelencati requisiti e presupposti richiesti per lo svolgimento della sopraccitata attività:
- Mancanza dei presupposti oggettivi riferiti al locale privo di agibilità;

Visto l'articolo 19 comma 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii. che prevede, in tali casi, l'emissione di un motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività;

Vista la Legge 241/90 e s.m.i.

Visto il DPR 380/2001 e s.m.i.

Vista la Legge 133/2008 e s.m.i.

Vista la Legge 122/2010 e s.m.i.

Visto il DPR 160/2010

Vista la determina del Sindaco n. 33 del 27.09.2019 di incarico di responsabile di Direzione;

DISPONE

il divieto immediato di prosecuzione dell'attività e rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA telematica presentata, protocollo SUAP in data 24.04.2018 n. 3465/SUPRO, dall'impresa in premessa indicata, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa n. 1213 del 04.04.1985, per lo svolgimento delle attività di commercio al dettaglio di vicinato settore alimentare e non alimentare con sede attività nei locali siti nella Via Mattarella angolo Via Alerdi, s.n., per le motivazioni indicate in premessa.

Contestualmente si da avvio al procedimento amministrativo volto all'annullamento definitivo degli effetti della suddetta SCIA ai sensi dell'articolo 7 e segg. della Legge 241/1990 ss.mm.ii..

A tal riguardo si da termine di 15 giorni per presentare memorie e/o scritti difensivi che saranno valutati da questa Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge 241/1990 ss.mm.ii. si forniscono le seguenti indicazioni:

- L'Ufficio Comunale competente: Sportello Unico Attività Produttive;
- Il Responsabile del Procedimento: Geom. Gioacchino Angileri.

I termini di conclusione del procedimento sono fissati in 120 giorni dalla notifica della presente anche qualora non venissero presentate le osservazioni/controdeduzioni richieste.

Il presente provvedimento, ai fine dell'adozione degli atti consequenziali al presente, sarà trasmesso per quanto di competenza a:

- **Sindaco – Sede;**
- **Polizia Municipale – Sede;**
- **Azienda Sanitaria Provinciale, SIAN – Castelvetro;**

- **C.C.I.A.A.** – Trapani.

L'Ufficio Messi, cui la presente è trasmessa, provvederà alla pubblicazione del presente atto.

Il presente provvedimento è definitivo e pertanto è impugnabile solo con ricorso giudiziale al T.A.R. entro 60 giorni o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.-

Il Resp.le del Procedimento
f.to (Geom. G. Angileri)

Il Responsabile della D.O.
f.to (Ing. Danilo La Rocca)

